



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 del Registro deliberazioni

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 DEL D.LGS.175/2016) .

L'anno **duemilaventi** il **diciannove** alle ore **11:00** del mese di **Dicembre** nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
ROMANO' LAURA	PRESIDENTE	X	
PAGANI ORIANO	VICE SINDACO	X	
PERSONENI CLAUDIA	CONSIGLIERE	X	
BARELLI DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
BERISHA KRISTOS	CONSIGLIERE	X	
CENTRONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	X	
MONTEMARANO GABRIELE	CONSIGLIERE	X	
POLLICE MASSIMO RAFFAELE	CONSIGLIERE	X	
BONACINA MARIO	CONSIGLIERE	X	
COLOCCI CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
MOLLISI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
		11	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Il Sindaco ROMANO' LAURA, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (art.20 del D.Lgs.175/2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

Visto il decreto Sindacale prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza;

Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 04.07.2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle

misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

C.C.NR.14

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), si è provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 25.09.2018 e del Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2020, si deve procedere a deliberare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;

- **Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" che risulta **variato rispetto al piano 2019 (con riferimento al 31.12.2018) in quanto la società acqua servizi idrici integrati è confluita con operazioni di fusione/incorporazione nella Società Como Acqua Srl;**

- **Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto l'Allegato "A" con particolare riferimento al modello di rilevazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

C.C. Nr.14

All'unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge, dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti, a seguito di appello nominale e riconoscimento video;

D E L I B E R A

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operative di razionalizzazione";
2. **di dare atto** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n.90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art.21, Decreto correttivo;
3. **di inoltrare** copia della presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24, co.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21, Decreto correttivo.
4. Di dichiarare all'unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge, dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

C.C. Nr. 14 / 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to ROMANO' LAURA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI
GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Valsolda lì, 22-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 22-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- x è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr. 267.

Valsolda li 22-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it
C.F. / P.I. 00598360139

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 del Registro deliberazioni

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 DEL D.LGS.175/2016).

L'anno **duemilaventi** il **diciannove** alle ore **11:00** del mese di **Dicembre** nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
ROMANO' LAURA	PRESIDENTE	X	
PAGANI ORIANO	VICE SINDACO	X	
PERSONENI CLAUDIA	CONSIGLIERE	X	
BARELLI DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
BERISHA KRISTOS	CONSIGLIERE	X	
CENTRONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	X	
MONTEMARANO GABRIELE	CONSIGLIERE	X	
POLLICE MASSIMO RAFFAELE	CONSIGLIERE	X	
BONACINA MARIO	CONSIGLIERE	X	
COLOCCI CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
MOLLISI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
		11	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Il Sindaco ROMANO' LAURA, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (art.20 del D.Lgs.175/2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

Visto il decreto Sindacale prot.5496 del 20.10.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza;

Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 04.07.2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle

misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

C.C. NR.14

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), si è provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 25.09.2018 e del Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2020, si deve procedere a deliberare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;

- **Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione" che risulta **variato rispetto al piano 2019 (con riferimento al 31.12.2018) in quanto la società acqua servizi idrici integrati è confluita con operazioni di fusione/incorporazione nella Società Como Acqua Srl;**

- **Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto l'Allegato "A" con particolare riferimento al modello di rilevazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi

dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239, del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

C.C. NR.14

All'unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge, dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti, a seguito di appello nominale e riconoscimento video;

D E L I B E R A

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operative di razionalizzazione";
1. **di dare atto** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n.90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art.21, Decreto correttivo;
2. **di inoltrare** copia della presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24, co.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21, Decreto correttivo.
3. Di dichiarare all'unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge, dai n.11(undici), Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

C.C. Nr 14 / 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
ROMANO' LAURA

Il Segretario Comunale
Dott.DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Valsolda li, 22-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- x è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr. 267.

Valsolda li 22-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 DEL D.LGS.175/2016).

Il sottoscritto, DELL'ERA ANTONIO, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Valsolda, 18-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELL'ERA ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 DEL D.LGS.175/2016) .

La sottoscritta, DELL'ERA ANTONIO, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Valsolda, 19-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DELL'ERA ANTONIO)



COMUNE DI VALSOLDA

Provincia di Como

All. A alla deliberazione di C.C. N. 14/2020

REVISIONE PERIODICA DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2019

Il Comune di Valsolda partecipa al capitale delle seguenti società

Codice fiscale società partecipata	Denominazione società partecipata	Localizzazione	Forma giuridica	Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)
03522110133	Como Acqua s.r.l.	Via Borgovico,148 Como	Società a responsabilità limitata	D
00658860135	Consorzio Pubblici Trasporti SpA	Via Oltrecolle 127 Como	Società per Azioni	D

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
COMO ACQUA S.R.L.	www.comoacqua.it	0,02	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050
CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI SPA	www.cptcomo.it	0,496	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	31-12-2050

Per completezza si precisa che il comune di Valsolda, oltre a far parte della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, partecipa a:

- BIM Ticino di Porlezza;
- Azienda Sociale "Centro Lario e Valli" per la gestione dei servizi socio assistenziali;

Che essendo forme associative di cui al V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 non sono oggetto del presente Piano.



COMUNE DI VALSOLDA

Provincia di Como

REVISIONE periodica del Piano operativo di razionalizzazione

SOCIETA' COMO ACQUA SRL

La Società Como Acqua Srl è di recente costituzione è stata costituita in base alle normative nazionali e regionali per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO della Provincia di Como. La Società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell'ambito di Como (acquedotto, fognatura e depurazione) così come disciplinato dal D.Lgs.152/2006. Quindi, oltre che rispondere ad un preciso obbligo dettato dalla normativa in materia di gestione del S.I.I., con il mantenimento della società in parola si intende conseguire la gestione di un servizio collettivo di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto delle sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato pacchetto di servizi. In tale società inoltre è confluita con operazioni di fusione/incorporazione ovvero procedure o forme ritenute opportune le varie gestioni compresa la gestione del servizio idrico integrato in precedenza affidata alla Società Acqua Servizi Idrici Integrati S.r.l.

CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A.

Il Consorzio Pubblici Trasporti s.p.a. Ente pubblico economico, è stato trasformato ai sensi della Legge 142/1990 e poi dal 01.01.2001 in società per azioni ai sensi del D.Lgs. 267/2000. La società Consorzio Trasporti Pubblici s.p.a. è di proprietà del Comune di Valsolda per il 0,496% (è multipartecipata anche da altri 105 comuni).

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate; di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di un esercizio pubblico locale.

Alla luce dell'evoluzione della normativa e segnatamente l'entrata in vigore del D.Lgs. del 19.08.2016 n. 175, la società in parola non svolge più per il Comune attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali; inoltre la partecipazione alla stessa è talmente esigua da non permettere al comune di incidere sulle politiche industriali della società e sul suo assetto societario.

Per quanto sopra motivato si da atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04.07.2017, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate e si è provveduto all'alienazione della partecipazione del Comune di Valsolda nel Consorzio Pubblici Trasporti s.p.a. di n. 4.344 azioni, pari allo 0,496% del capitale sociale per un valore complessivo delle azioni da trasferire pari a euro 22.415,04, tale deliberazione è stata trasmessa al Ministero delle Economie e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con nota prot. n.3503 del 27.07.2017, alla Corte dei Conti con nota prot. n. 3505 del 27.07.2017, e con nota prot. 3552, è stato comunicato l'avvio al procedimento di dismissione delle quote di partecipazione a tutti i soci del Consorzio Pubblici Trasporti spa.

DATO ATTO che la Società Consorzio Pubblici Trasporti spa è stata dismessa, ma non ancora alienata.

Valsolda, 14.12.2020

IL SINDACO
f.to Romano' Laura